

Progetto di scissione totale
di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.
in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Leasint S.p.A.

ai sensi dell'artt. 2506-*bis* del codice civile

PROGETTO DI SCISSIONE TOTALE DI BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A. IN FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. E LEASINT S.P.A.

I Consigli di Amministrazione delle società:

- Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. ("**BIIS**" o anche la "**Società Scissa**");
- Leasint S.p.A. ("**Leasint**" o anche la "**Beneficiaria Leasint**");

nonché il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**" o anche la "**Beneficiaria ISP**" e, insieme a Leasint, "**Società Beneficarie**")

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione totale ai sensi dell'artt. 2506 *bis* del codice civile ("**Progetto di Scissione**"), scissione mediante la quale la Società Scissa assegnerà l'intero suo patrimonio, secondo le modalità e nei termini in appresso descritti, alle Società Beneficarie e, per l'effetto, si estinguerà.

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

"**Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.**", con sede sociale in Roma, Via del Corso, 226, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e partita IVA 08445111001, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 346.300.000,00, Banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

1.2. Società Beneficarie

"**Intesa Sanpaolo S.p.A.**", con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà, n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 8.545.561.614,72, Banca iscritta all'Albo delle Banche,

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Leasint S.p.A., con sede legale in Milano, via Montebello, 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01682080153, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 172.043.500,00, società iscritta al n. 16801 nell'Elenco Generale e al n. 19270 nell'Elenco Speciale degli intermediari finanziari ex D. Lgs. 1.9.1993 n. 385; appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

2. STATUTI DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

2.1 Statuto della Società Scissa

Con la scissione totale (di seguito, anche la “**Scissione**”) la Società Scissa assegnerà l'intero suo patrimonio, secondo le modalità e nei termini più avanti descritti, alle Società Beneficarie. La scissione totale determinerà l'estinzione della Società Scissa.

2.2 Statuto delle Società Beneficarie

Non sono previste modifiche allo statuto delle Società Beneficarie in conseguenza dell'operazione di scissione. In particolare, tenuto anche conto di quanto *infra* precisato:

- (i) non si darà luogo ad emissione di nuove azioni ISP, in applicazione del divieto contenuto nell'art. 2504 *ter* codice civile;
- (ii) non si darà luogo ad emissione di nuove azioni Leasint in quanto ISP è l'unico azionista della Beneficiaria Leasint.

Il testo degli statuti di ISP e Leasint, come vigenti al momento dell'approvazione del presente Progetto di Scissione da parte dei rispettivi organi amministrativi, viene allegato al presente Progetto di Scissione, rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” per farne parte integrante e sostanziale.

3. ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLE SOCIETA' BENEFICIARIE

3.1 Il compendio Leasint

Alla Beneficiaria Leasint sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di leasing già esercitata da BIIS ("**Ramo**"). Il Ramo è assegnato alla Beneficiaria Leasint nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività svolta - riportate con la relativa valorizzazione al 31 marzo 2012 indicata nello schema allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni - riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione - che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione al 31 marzo 2012 e la situazione patrimoniale definitiva alla data di efficacia della scissione verranno compensate tra loro e, in subordine, daranno luogo a reciproci conguagli per modo che rimanga immutato il valore netto (il "**Netto Patrimoniale**") del Ramo evincibile dalla situazione patrimoniale sub "C".

Nelle attività sono ricompresi – in base alla valorizzazione al 31 marzo 2012 – tutti i crediti verso la clientela, attività materiali (leasing in costruendo) e immateriali, attività fiscali e altre attività (principalmente riferite ad anticipi a fornitori).

Nelle passività sono inclusi – in base alla valorizzazione al 31 marzo 2012 - i debiti verso banche e verso la clientela, derivati di copertura, passività fiscali, altre passività, fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto del personale assegnato al ramo.

Si precisa che tra i debiti verso banche è inclusa una quota parte della corrispondente posta del passivo della Società Scissa.

Nel Ramo sono ricompresi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti assegnati al Ramo.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 codice civile (come richiamato dall'art. 2506-ter codice civile), con il Ramo sono trasferiti rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - rapporti associativi con enti riferibili all'operatività dei punti operativi, diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi

e licenze di qualsiasi genere, ed attività e diritti, materiali o immateriali, principali od accessori, riferibili al ramo d'azienda.

Il valore contabile del Ramo al 31 marzo 2012 è pari ad Euro 16.716.588 e quindi – considerato quanto sopra precisato - l'assegnazione dello stesso alla Beneficiaria Leasint determinerà un corrispondente incremento del patrimonio netto contabile di Leasint di pari importo, mediante la creazione di una specifica riserva.

3.2 Il compendio ISP

Alla Beneficiaria ISP verrà assegnato il compendio di attività, passività, diritti, rapporti giuridici ed economici non afferente all'esercizio dell'attività di leasing e pertanto non assegnato a Leasint in quanto non espressamente compreso nel compendio Leasint come descritto nel punto 3.1 del presente Progetto di Scissione.

4. RAPPORTO DI CAMBIO

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni, a servizio della Scissione, da parte delle Società Beneficiarie. Ciò in quanto:

- i) ISP detiene la totalità del capitale sociale della Società Scissa – e dunque per essa vige il divieto di assegnazione di cui all'art. 2504 *ter* codice civile;
- ii) Leasint, come BIIIS, è totalitariamente controllata da ISP.

5. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della presente Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* codice civile, decorreranno dalla data indicata nell'atto di Scissione che potrà anche essere successiva all'ultima delle date di iscrizione dell'atto di Scissione presso i registri delle imprese competenti. Per gli effetti di cui all'art. 2501-*ter* n. 6 codice civile, richiamato dall'art. 2506-*quater* codice civile, le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio delle Società Beneficiarie a partire dal 1 gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia giuridica della Scissione.

6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non è previsto un particolare trattamento per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni né nella Società Scissa né nelle Società Beneficiarie.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

ALLEGATI

- Allegato A: Statuto di ISP;
- Allegato B: Statuto di Leasint;
- Allegato C: Attività e passività del Ramo oggetto di scissione a favore di Leasint con la relativa valorizzazione al 31 marzo 2012

Roma, 12 luglio, 2012
Per il Consiglio di Amministrazione di
Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione -

Milano, 9 luglio, 2012
Per il Consiglio di Amministrazione di
Leasint S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione -

Torino, 3 luglio, 2012
Per il Consiglio di Gestione di
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Gestione -

Statuto di ISP

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE
E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1. Denominazione.

1.1.- La Società si denomina “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell’utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

1.2.- La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 2. Sede.

2.1.- La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la “Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale”, la “Funzione Internal Audit” e la “Segreteria Generale” saranno a Torino.

2.2.- Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4. Oggetto sociale.

4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

4.2.- La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

4.3.- La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

TITOLO III

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale.

5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.545.561.614,72, diviso in n. 16.433.772.336 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.501.281.775 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

5.2.- L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dipendenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione della stessa Sanpaolo Imi S.p.A. in data 17 dicembre 2002 e in data 14 novembre 2005.

Articolo 6. Domicilio degli azionisti.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 7. Assemblea.

7.1.- L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2.- L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

7.3.- L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

7.4.- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 8. Convocazione.

8.1.- L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

8.2.- Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

8.3.- L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

8.4.- L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

8.5.- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.

9.1.- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

9.2.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

9.3.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

9.4. - La società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con

riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.

10.1.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente se nominato; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

10.2.- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

10.3.- Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

10.4.- Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

Articolo 11. Validità delle deliberazioni.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE

Articolo 13. Consiglio di Gestione.

13.1.- Composizione.

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

13.2.- Requisiti e incompatibilità.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Salvo che consti specifica approvazione *ad personam* assunta dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole della maggioranza più due dei suoi componenti e previo parere favorevole e unanime del Comitato Nomine, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, salvo che si tratti di enti centrali di categoria o società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Società.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due). Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

13.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

13.4.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.5.- Sostituzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

13.6.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

13.7.- Simul stabunt simul cadent.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

13.8.- Cessazione.

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, nomina il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a Commissioni in conformità allo Statuto è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.

16.1.- Luogo e convocazione.

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151–bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2.- Avviso di convocazione.

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

16.3.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di

convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

16.4.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

16.6.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.

17.1.- Gestione della Società.

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

17.2.- Competenze non delegabili.

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non

delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*terdecies* e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-*ter* cod. civ.;
- o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

- r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
- s) la costituzione di Commissioni specializzate, con funzioni istruttorie e consultive, composte di consiglieri esecutivi, ai sensi dell'Articolo 25.1.1 lettera d);
- t) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i consiglieri esecutivi;
- u) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- v) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Le deliberazioni di cui alla lettera s) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione, d'intesa con il Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

17.3.- Deleghe.

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

17.4.- Credito speciale e agevolato.

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

17.5.- Esercizio delle deleghe.

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

17.6.- Informativa.

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell' Articolo 19.3.

17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.

18.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

18.2.- In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) un Vice-Presidente - ed ove questi siano due, il più anziano di essi, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3 - in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera t) dello stesso Articolo.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

18.3.- Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione o, qualora i Vice-Presidenti siano due, il più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Articolo 19. Consigliere Delegato.

19.1.- Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

19.2.- Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

19.3.- Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

20.1.- Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

20.2.- Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

20.3.- Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.

21.1.- La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

21.2.- Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

21.3.- I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la

firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

21.4.- Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

21.5.- Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

21.6.- Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima. Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.

22.1.- Composizione.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori contabili e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

22.2.- Integrazione.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto.

22.3.- Durata.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.

23.1.- Liste di candidature.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5% ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

d) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

23.2.- Votazione.

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono

assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

23.4.- Meccanismo suppletivo.

Se al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e/o il requisito di cui all'Articolo 22.1, terzo comma, dello Statuto, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziente più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti cui spetta il diritto di voto presenti.

23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

23.6.- Lista unica.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

23.7.- Assenza di liste.

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

23.9.- Sostituzioni.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statutari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti cui spetta il diritto di voto presenti.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

23.10.- Incompatibilità.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

23.11.- Simul stabunt simul cadent.

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

23.12.- Revoca.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del

Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

23.13.- Compensi.

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

24.1.- Convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

24.2.- Cadenza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

24.3.- Richiesta di convocazione.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

24.4.- Luogo.

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

24.5.- Avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

24.6.- Riunioni.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in

tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

24.7.- Validità e maggioranza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e di uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

24.10.- Verbali e copie.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.

25.1.- Materie di competenza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:

a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e uno o due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che

siano assegnati a Commissioni ai sensi dell'Articolo 15, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;

b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;

c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;

d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:

a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

(i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;

(ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

(iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:

I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all'autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell'operazione è superiore a euro 1 miliardo;

II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall'art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell'art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per

- un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
- III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
- IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modifichino significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell'ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l'assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche emanate dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
- (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
- b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii). Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

25.1.3 Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano

costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

25.1.4 Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;

b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

25.2.- Altre materie di competenza.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;

c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

25.3.- Poteri di vigilanza.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

25.4.- Comitato per il Controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell'informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l'applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all'Articolo 23.12, l'Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

25.6.- Altri Comitati.

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

26.1.- Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;

- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

26.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Articolo 27. Direttori Generali.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina i poteri ed i compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

TITOLO VI

BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO

Articolo 28. Bilancio e utili.

28.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2.- Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

28.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

28.4.- I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 29. Azioni di risparmio.

29.1.- Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

29.2.- Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

29.3.- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

29.4.- Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

29.5.- In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

29.6.- Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) del compenso spettante in base alla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti per la carica di presidente del collegio sindacale. Esso è a carico della Società.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

29.7.- Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIOGLIMENTO – RINVIO ALLA LEGGE

Articolo 30. Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 31. Recesso.

31.1.- Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

31.2.- I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 32. Scioglimento.

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34. Requisiti statuari di onorabilità, professionalità e indipendenza.

34.1.- Disposizione transitoria.

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

34.2.- Requisiti di onorabilità.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale

delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

Statuto di Leasint

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione
"LEASINT S.p.A.".

La società fa parte del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo dati ed informazioni per l'emanazione delle disposizioni suddette, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalle autorità di vigilanza.

Articolo 2

La società ha sede legale e sede secondaria in Milano.
Essa potrà istituire e chiudere sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La società ha per oggetto la locazione finanziaria ed operativa in genere (leasing) di beni mobili ed immobili, sotto qualunque forma e con qualsiasi tipo di contratto, in Italia ed all'estero.

Tali operazioni saranno compiute nei confronti di enti pubblici e privati, imprenditori, professionisti e privati.

La società può svolgere anche attività di credito al consumo nella sola forma tecnica del leasing al consumo.

Ove vengano adottate forme contrattuali comportanti rischi di natura commerciale, la società provvederà a stipulare appositi patti volti ad escludere l'assunzione in proprio di tali rischi.

La società può altresì prestare attività di incasso e recupero crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999.

La società può altresì svolgere l'attività di distribuzione, collocamento e promozione di prodotti assicurativi in forma standardizzata, con esclusione dell'attività assicurativa e di brokeraggio.

La società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta dal consiglio di amministrazione strettamente necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società ha la facoltà di assumere partecipazioni nel rispetto della normativa vigente.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 172.043.500 ed è suddiviso in n. 138.545.184 azioni ordinarie.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

L'Assemblea, salvo il disposto dell'art. 2413 del codice civile, può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Articolo 6

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

La società può emettere obbligazioni, in conformità alle norme vigenti.

Articolo 7

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 10

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso scritto comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di voto e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o il Notaio.

Articolo 11

L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle assemblee sono regolate dalle norme di legge.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo articolo 24.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 13

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 14

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, e dal segretario o dal Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea composto da 5 a 11 membri.

Articolo 16

I Consiglieri durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Salvo le altre cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite per legge, non possono ricoprire cariche nella società coloro che abbiano liti pendenti con la stessa.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare altresì un Vice Presidente e un Amministratore Delegato.

Articolo 18

Il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 24 convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola con

cadenza trimestrale, e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea.

Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Articolo 19

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Consigliere che lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 24.

Il Consiglio nomina un Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della società o del Gruppo. I verbali delle riunioni debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per le validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Articolo 20

Agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate occasionate per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 21

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Restano esclusi i poteri espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza esclusiva dell'Assemblea. Oltre le attribuzioni non delegabili per legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto organizzativo generale;
- b) la nomina e la revoca del Direttore Generale ed eventualmente di uno o due Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri ed il loro collocamento a riposo;
- c) l'assunzione, la modifica e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2361 c.c.;
- d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- e) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- f) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla Capogruppo nell'interesse del Gruppo medesimo;
- g) la costituzione di commissioni con funzioni consultive o di coordinamento ovvero di comitati;
- h) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro e degli accordi sindacali di valenza generale;
- i) la nomina dei Dirigenti;
- j) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di Dirigente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri deliberativi circa la valutazione del merito creditizio della clientela a banche ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo e/o ad un Amministratore Delegato, determinandone i limiti della delega.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di concessione di finanziamenti e di gestione corrente a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in comitati.

Le decisioni assunte in tema di concessione di finanziamenti dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno semestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 22

Ferma restando la competenza dell'Assemblea, sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente articolo 21:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis c.c. e la scissione nel caso previsto dall'art. 2506 ter c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza il valore nominale.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 23

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto da non più di 5 membri; ne fanno parte di diritto il Presidente e l'Amministratore Delegato ove nominato.

Il Comitato Esecutivo dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.

La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Comitato stesso.

In caso di urgenza, il Comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 19.

PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della società. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, ove nominato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce a norma del successivo quarto comma, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, se nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatta eccezione per le materie riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Fermo restando quanto previsto al precedente secondo comma per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi ed in particolare ai Conservatori dei Registri Immobiliari nonché dei Pubblici Registri Automobilistici, Navali ed Aeronautici, all'amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli altri uffici pubblici la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce di per sé stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento di la firma di questi.

DIRETTORE GENERALE

Articolo 25

La direzione della società è affidata al Direttore Generale, il quale ne assicura il regolare funzionamento in conformità degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In particolare, in via esemplificativa, il Direttore Generale:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Presidente e dell'Amministratore Delegato ove nominato;

b) opera nei limiti e con le modalità fissati nelle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da un Vice Direttore Generale, se nominato, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da un Dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione.

FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 26

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spettano al Presidente. Esso ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del precedente art. 24. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 25.

Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

Il Consiglio può autorizzare Dipendenti della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

I Sindaci intervengono alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

L'assemblea determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco Effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 19.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 28

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Articolo 30

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, ferma restando la possibilità di destinare da parte dell'Assemblea una parte dell'utile netto ad altre riserve.

Articolo 31

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32

In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo l'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

Allegato C

Attività e passività del Ramo oggetto di scissione a favore di Leasint con la relativa valorizzazione al 31 marzo 2012

	<i>(dati in euro)</i>
Voci dell'attivo	31.03.2012
10. Cassa e disponibilità liquide	
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione	
30. Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita	
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	
60. Crediti verso banche	
70. Crediti verso clientela	275.671.648
80. Derivati di copertura	
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	
100. Partecipazioni	
110. Attività materiali	3.835.504
120. Attività immateriali	18
<i>di cui:</i>	
<i>- avviamento</i>	
130. Attività fiscali	39.806
<i>a) correnti</i>	
<i>b) anticipate</i>	<i>39.806</i>
140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	
150. Altre attività	18.963.516
Totale dell'attivo	298.510.492

	<i>(dati in euro)</i>
Voci del passivo	31.03.2012
10. Debiti verso banche	278.652.361
20. Debiti verso clientela	81.818
30. Titoli in circolazione	
40. Passività finanziarie di negoziazione	
50. Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	
60. Derivati di copertura	1.773.128
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	
80. Passività fiscali	736.360
<i>a) correnti</i>	
<i>b) differite</i>	736.360
90. Passività associate ad attività in via di dismissione	
100. Altre passività	335.612
110. Trattamento di fine rapporto del personale	69.875
120. Fondi per rischi ed oneri	144.750
<i>a) quiescenza e obblighi simili</i>	
<i>b) altri fondi</i>	144.750
Totale del passivo	281.793.904
 Netto patrimoniale	 16.716.588